

# **Il procedimento per la verifica della compatibilità deontologica della condotta degli associati ANACI**

---

A cura del Collegio Regionale dei Probiviri del Veneto:

Avv. Andrea Andrich, Avv. Monica Marcon, Gianfranco Jaconis, Giorgio Naccari, Alessandro Pisanu

---

## SOMMARIO

---

Articolazione del controllo sulla compatibilità deontologica della condotta dell'iscritto.....	3
1) collegio (nazionale e regionale) dei probiviri (24; 37; 58, 59, 60 st. e reg.) .....	3
2) Commissione di conciliazione (50 st. e reg.).....	4
3) Sportello di riferimento ex art 27 bis statuto. ....	5
4) Denuncia delle condotte (art. 19 c.d.) .....	7
Un riepilogo.....	9
la fase preliminare fino all' avviso a comparire .....	12
La competenza .....	12
L' attività del Collegio Regionale.....	12
L'acquisizione della "notizia" e l'attivazione del procedimento.....	12
I termini (di decadenza e di inizio del procedimento) .....	14
Trasmissione dell'esposto .....	15
la valida costituzione del collegio .....	17
su procedibilità e non manifesta infondatezza.....	18
Un riepilogo.....	20
la fase di trattazione dell'affare .....	22
il contenuto dell'avviso a comparire.....	22
natura officiosa del procedimento .....	23
la fase dibattimentale, di trattazione ed istruttoria .....	24
Siamo così giunti alla seduta deputata alla trattazione vera e propria.....	25
la fase decisoria, di comunicazione e di pubblicazione .....	27
la documentazione dell'attività e l'ostensibilità degli atti.....	29
la casella di Posta Elettronica certificata istituzionale.....	30
L'esposto – segnalazione e la denuncia .....	31

# Articolazione del controllo sulla compatibilità deontologica della condotta dell'iscritto

1) collegio (nazionale e regionale) dei probiviri (24; 37; 58, 59, 60 st. e reg.)

L'organo competente per tutti gli associati (esclusi quelli che rivestono cariche associative) è il **Collegio dei Probiviri (Regionale)**: a questo organo associativo è demandata la verifica della compatibilità deontologica della condotta di tutti gli associati.

È disciplinato dall' **art. 59** dello statuto

L'associato che viola

1. lo statuto
2. il regolamento di attuazione
3. il codice deontologico e di condotta professionale
4. il regolamento d'uso del marchio collettivo
5. il regolamento dell'attività di formazione

è deferito al Collegio dei Probiviri.

La verifica delle violazioni alle disposizioni surrichiamate è, infatti, attribuita (**art. 37 statuto**) al Collegio Regionale dei Probiviri che esercita la "giurisdizione di primo grado sugli associati iscritti in regione", salvo – come si vedrà – per gli associati che rivestono cariche associative di qualsiasi tipo.

***Il collegio dei Probiviri è attivato a seguito di esposto presentato da ciascun associato e da chiunque vi abbia interesse ex art. 19 codice deontologico.***

Si tratta – dunque- di un controllo "*endo-associativo*", ma che ha una rilevanza anche di natura "*etero-associativa*" sul rispetto e l'osservanza, da parte degli iscritti, delle regole che l'associazione si è data, a tutela della sua "immagine" e della specchiata professionalità degli associati (id est, secondo "considerando" del codice deontologico: promozione di "*un alto livello di professionalità nel settore delle amministrazioni condominiali ed immobiliari*", nell'ottica delle "*promozione della qualità e della trasparenza nei rapporti con gli utenti*").

Quindi:

- no legittimazione generalizzata all'attivazione del procedimento di verifica, ma riservata ai soli associati,
- che però possono denunciare (senza esserne direttamente coinvolti) anche fatti e condotte riferibili ad associati, da loro semplicemente conosciute, seppur accidentalmente,
- non è, quindi, necessario il personale coinvolgimento dell'esponente;

e questo perché si tratta di tutelare l’*“integrità morale ed etica”* dell’associazione e *non* si tratta di procedimento volto a comporre *dissidi* tra associati (come – invece – prevede altro rimedio, del quale diremo da qui a breve).

Parallelamente, l’**art. 58** dello statuto prevede il sub – procedimento **cautelare**, che è di competenza esclusiva del Presidente Nazionale. Il provvedimento emesso dal Presidente Nazionale può esser revocato dal Collegio Regionale una volta aperto il procedimento e valutati (nel pieno contraddittorio con l’attinto) tutti gli elementi raccolti.

Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può irrogare (**art. 60 statuto**) sono di tre tipi:

- a) **censura** (che è una dichiarazione formale di biasimo)
- b) **sospensione** (per un minimo di trenta giorni e non più di un anno)
- c) **esclusione dall’associazione**
  1. può esser solo sommariamente deliberata dal Collegio Regionale dei Probiviri
  2. ma è materialmente e concretamente ed “irrogata” unicamente ed esclusivamente dal Collegio Nazionale dei Probiviri, al quale il Collegio Territoriale Regionale deve, dunque, trasmettere gli atti, che li “trattiene per la decisione”. Non si comprende se, in tal caso, nell’ ipotesi in cui il “Nazionale” dissenta dal “Regionale”, non ravvisando, quindi, gli estremi per comminare all’associato la sanzione dell’esclusione (in dissenso, così, da quanto ritenuto dal Collegio Regionale) debba, a sua volta, ritrasmettere gli atti a quest’ ultimo, per l’irrogazione di una diversa, meno afflittiva, sanzione, ovvero se questo diverso trattamento sanzionatorio possa essere direttamente adottato dal Collegio Nazionale. La seconda opzione potrebbe determinare la confisca, per l’associato, di un “grado” di giudizio, che è – in tesi – giustificabile quando l’attinto riveste cariche associative, ma che sembra non trovar ragion d’essere quando il denunciato non riveste ruoli apicali (e, quindi, non si impone la valutazione della sua condotta direttamente da parte del nazionale).

Le sanzioni

- sono immediatamente esecutive (salvo sospensione del Collegio Nazionale, ove sia adito in sede di gravame),
- per il periodo di sospensione l’attinto perde tutti i diritti propri dell’associato, ma conserva tutti i doveri, la cui violazione, dunque, integra ulteriore responsabilità disciplinare,
- sono pubblicate sul sito web nazionale nella sezione riservata.

## 2) Commissione di conciliazione (50 st. e reg.)

È rimedio alternativo (ma può esser “parallelo”) a quello disciplinare vero e proprio, così come risulta dall’ **art. 50**, che prevede il suo intervento (compositivo) nel caso di *“dissidio tra associati”*. Tuttavia (ed indipendentemente dal parallelo avvio della fase esclusivamente volta alla ricomposizione del dissidio), laddove emergano (dalla segnalazione o dalla trattazione dell’affare avanti il Collegio) estremi di rilevanza disciplinare, la Commissione di Conciliazione è tenuta **inderogabilmente a trasmettere gli atti** al Collegio dei Probiviri, per i provvedimenti (disciplinari) di esclusiva competenza di quest’ ultimo organo.

Qui non si discute di violazioni di rilevanza disciplinare-deontologica (cioè, della violazione delle disposizioni previste dall'art. 59 dello Statuto), ma si tratta di **risolvere conflitti tra associati**: riguarda, dunque, solo il rapporto interno e **si riferisce al rispetto dei codici o dei regolamenti dell'associazione**, per quanto riguarda il rapporto, di qualsiasi tipo, che lega gli appartenenti all'associazione.

Quindi viene in considerazione unicamente la necessità di risolvere i conflitti personali tra gli associati all' interno dell'associazione. In pratica, si presuppone che solo l'associazione possa efficacemente conciliare le posizioni dei singoli associati, quando costoro non concordano sulla concreta applicazione di codici o dei regolamenti dell'associazione. Per questo, ha una rilevanza esclusivamente *“endo-associativa”*:

- è esclusa la possibilità di riconoscere una legittimazione a terzi non associati, che non possono interagire con la commissione, per il semplice fatto che non possono avere un “dissidio” con l'associato, in ragione dell'appartenenza all'associazione stessa;
- l'eventuale segnalazione di terzi non è neppure espressamente “normata” dall'art. 50;
- in ogni caso, se vi sono emergenze di ordine disciplinare (“qualora le controversie possano comportare decisioni di natura disciplinare”) la Commissione (non è prevista alcuna specifica formalità) trasmette poi (o contestualmente) gli atti al Collegio dei Probiviri di competenza (così si individua un secondo soggetto, oltre al segretario provinciale, che si vede riconosciuto un potere – pur limitato - di attivazione disciplinare)
- dal punto di vista procedimentale:
  - è composta da tre membri, almeno uno dei quali può non essere associato
  - è presieduta dal componente che – in sede di elezione – ha ottenuto il maggior numero di voti
  - opera garantendo il contraddittorio tra le parti
  - il termine massimo della conclusione del procedimento è di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza (che, quindi, va indirizzata alla sede provinciale, che provvederà poi ad autonomamente investire la Commissione)
  - se la questione è di particolare complessità, o sussistono giustificati motivi, il termine può esser prorogato di ulteriori trenta giorni.

### 3) Sportello di riferimento ex art 27 bis statuto.

Dunque, la commissione di conciliazione opera in una triplice direzione

1. composizione dei contrasti tra gli associati sul rispetto dei codici e dei regolamenti associativi;
2. organo di denuncia nel caso in cui emergano (in costanza dell'attività di conciliazione) elementi di rilevanza disciplinare;
3. infine, quale sportello di riferimento per l'utente consumatore, con possibilità di attivazione della procedura paritetica di conciliazione.

Quando opera nella prospettiva della **tutela consumeristica** (e, quindi, in una dimensione essenzialmente *etero-associativa*), riveste il ruolo di sportello dell'utente-consumatore (come "articolazione periferica" dello Sportello Unico Nazionale).

Come è chiaramente definito **nell'art. 27 bis** dello statuto lo sportello è unico a livello nazionale, ma può operare anche attraverso deleghe ad articolazioni periferiche, che di fatto coincidono con le Commissioni Provinciali di Conciliazione

L'utente – consumatore, infatti

- può attivare lo sportello nel caso di contenzioso con i singoli associati;
- può ottenere informazioni relative all'attività professionale ed agli standard qualitativi richiesti agli iscritti (si fa evidentemente riferimento all'art. 27 bis Decreto legislativo del 06/09/2005 - N. 206 che prevede l'adozione di Codici di condotta: "Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.");
- in occasione di tali sviluppi l'utente consumatore può convenire con il professionista la risoluzione concordata della controversia (anche qui va richiamato il C.d.C. art. 27 ter (Autodisciplina) I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27 - tutela amministrativa e giurisdizionale-, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta).

L'art. 18 del Codice Deontologico e di Condotta Professionale "AUTODISCIPLINA" prevede, infatti, che "senza pregiudizio" della tutela prevista in via amministrativa e giurisdizionale CHIUNQUE vi ABBA INTERESSE, prima di avviare la procedura, può PREVENTIVAMENTE attivare il soggetto responsabile del codice per la risoluzione concordata della controversia per VIETARE o FAR CESSARE la condotta scorretta.

Il condomino (in quanto tale) può anche non esser consumatore: p.e. società che ha sede nel condominio o libero professionista che esercita nell'immobile condominiale: in questo caso (come in tutti quelli in cui l'assunzione dell'attività di condomino avviene all'interno dell'esercizio dell'attività professionale e, quindi, non si sia in presenza di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta") si deve decidere se egli possa – o meno – attivare lo "sportello di riferimento". Sembrerebbe potersi rispondere affermativamente, posto che la giurisprudenza (Tribunale Lamezia Terme sez. I, 31/05/2023, n.434, confermando un orientamento sufficientemente consolidato) ha affermato che al contratto concluso da un amministratore di condominio con un professionista si applica la disciplina di tutela del consumatore, posto che l'amministratore agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, che devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

La legittimazione per attivare lo sportello di riferimento per l'utente-consumatore (27 bis regolamento) **spetta a chiunque vi abbia interesse**: poiché - come prevede la disposizione in commento - lo sportello è unico per tutto il territorio nazionale, si dovrebbe concludere nel senso di affermare che la "competenza" appartiene solo alla Sede Nazionale che agisce - nello specifico - attraverso le "articolarioni periferiche" (cui i compiti attribuiti allo sportello vengono "delegati") che sono, appunto, le commissioni di conciliazione. Le quali - tuttavia - in questo caso non agiscono come tali (e secondo le attribuzioni loro riconosciute dall'art. 50 co. 2), bensì come articolazioni periferiche dello Sportello Unico di Riferimento.

Se la domanda è inviata alla Sede Territoriale competente (27 bis statuto-regolamento) questa dà, a sua volta, conferma della ricezione all'attivante e ne dà notizia alla Sede Nazionale entro 30 giorni.

All'interno dell'art. 27 bis dello statuto- regolamento è contemplata anche la possibilità di attivare la procedura paritetica di conciliazione, per la cui attivazione è previsto

- versamento di € 50,00
- utilizzazione di uno specifico modulo (disponibile sul sito nazionale).

Resta il fatto della previsione di due distinte forme di attivazione

- a) domanda, da parte di chiunque vi abbia interesse alla Sede Nazionale, che dà conferma della ricezione e della trasmissione alla sede territoriale competente
- b) domanda, da parte di chiunque vi abbia interesse alla sede territoriale competente, che dà conferma della ricezione e ne dà notizia alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni.

#### 4) Denuncia delle condotte (art. 19 c.d.)

È un ulteriore profilo di valutazione della compatibilità deontologica della condotta, testualmente previsto **dall'art. 19 del Codice Deontologico e di Condotta Professionale** (che richiama espressamente la L.4/2013 sulle professioni non organizzate e il titolo terzo del d.lvo 206/2005 Codice del Consumo) ed è volto ad indirizzare un "*alto livello di professionalità nel settore delle amministrazioni condominiali*" (codice deontologico e di condotta professionale). Sotto questo profilo ha una dimensione di portata principalmente, anche qui, *etero-associativa*.

Si prevede che

- sono rilevanti e suscettibili di denuncia le sole **violazioni al codice deontologico e di condotta professionale**, pur compreso nell'operatività dell'art. 59 del regolamento (ma non per le altre violazioni contemplate da tale disposizione: quelle allo statuto e al regolamento di attuazione, al regolamento sull'uso marchio collettivo ed al regolamento dell'attività di formazione),
- in questo caso le violazioni possono essere denunciate da **chiunque vi abbia interesse**,
- destinataria della denuncia è solo la sede nazionale, la quale poi darà al denunciante notizie sullo svolgimento della procedura,
- la procedura stessa avrà luogo **a' sensi del regolamento e dello statuto**.

Si deve – dunque – intendere che il richiamo al regolamento importi anche (e necessariamente) il rinvio alla **disciplina**, alle modalità di svolgimento (cioè, alla **procedura**) ed alle **sanzioni** proprie del procedimento disciplinare.

Resta il fatto:

1. la denuncia (per pec o mezzi equipollente) va inoltrata alla sede competente (che, come visto, può essere anche la territoriale);
2. sede competente è, come si è visto, solo la sede nazionale;
3. la denuncia di violazione è gestita dal segretario nazionale, il quale...
4. ... ne dà notizia all'esponente, chiedendogli:
  - 4.1. se vuole attivare una procedura di risoluzione concordata della controversia ex art. 27 ter c.d.c.
    - 4.1.1. in questo caso si attiverà la procedura con la domanda di negoziazione,
  - 4.2. se vuol dar seguito alla valutazione della compatibilità deontologica della condotta dell'associato (censura del comportamento sotto il profilo disciplinare):
    - 4.2.1. in questo caso il segretario nazionale rimetterà gli atti al Collegio dei Probiviri Competente, senza necessità di ulteriore attività. Il quale, a sua volta:
      - 4.2.1.1. dovrà comunque valutare la non manifesta infondatezza e procedibilità (il segretario nazionale opera, ciononostante, come organo di trasmissione, tanto quanto il segretario regionale nella procedura ordinaria),
      - 4.2.1.2. provvederà all'incardinamento del procedimento disciplinare, secondo le regole ordinarie.

Infatti, è previsto che la “procedura” (nel caso di attivazione della verifica della compatibilità deontologica della condotta) “avrà luogo a’ sensi dello statuto e del regolamento e le sanzioni sono le medesime (art. 20 Codice Deontologico) previste dallo statuto e dal regolamento”. E, cioè:

- a) censura = dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
- b) sospensione = per un tempo non inferiore a trenta giorni e non maggiore di anni uno
- c) esclusione dall'associazione.

Il primo alinea precisa che “la potestà disciplinare” è esercitata dal Collegio dei Probiviri Regionale o Nazionale, secondo le rispettive competenze, a loro volta definite nello Statuto e nel Regolamento.

## Un riepilogo

organo	competenza	attivazione
<p><b>Collegio dei probiviri</b> (art.24; 37; 58, 59, 60 st. e reg.) <b>nazionale e regionale</b></p> <p><b>Statuto:</b> Per quanto riguarda il “regionale”, l’organo esercita la giurisdizione regionale sugli associati iscritti in regione, salvo che non rivestano “cariche associative”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. deve esser dotato di autonomia e indipendenza</li> <li>ii. è composta da un minimo di cinque ad un massimo di sette consiglieri, nominati dal Consiglio Regionale</li> <li>iii. due dei componenti possono essere non associati</li> <li>iv. opera come “collegio imperfetto”, nel senso che è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti</li> <li>v. delibera a maggioranza dei presenti</li> </ul> <p><b>Regolamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. il Presidente Regionale entro trenta giorni convoca il Collegio, perché provveda all’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Collegio</li> <li>ii. il vicepresidente esercita le funzioni di Presidente, in caso di impedimento temporaneo del presidente; se l’impedimento è definitivo, le funzioni sono esercitate dal Vice-presidente, che entro 30 giorni convoca il Collegio per l’elezione del nuovo Presidente</li> </ul>	<p><b>Il Collegio Regionale</b> interviene quale “organo di primo grado” <b>quando sono violati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. lo statuto</li> <li>2. il regolamento di attuazione</li> <li>3. il codice deontologico e di condotta professionale</li> <li>4. il regolamento d’uso del marchio</li> <li>5. il regolamento dell’attività di formazione</li> </ul> <p>Se la violazione delle disposizioni surrichiamate è imputata ad un associato che riveste <b>cariche associative di qualsiasi tipo</b> la competenza è “in unico grado” del <b>Collegio Nazionale</b>.</p> <p><b>Il Collegio Nazionale dei Probiviri</b> ha competenza in grado di <b>appello</b> sui disciplinari attribuiti al Collegio Regionale e competenza esclusiva – in unico grado - ove l’attinto sia investito di cariche associative.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Esposto alla sede provinciale da qualunque associato;</li> <li>b) segnalazione ad opera della commissione di conciliazione che ritiene che l’attività di composizione del dissidio comporti decisioni di natura disciplinare;</li> <li>c) trasmissione da parte del segretario nazionale ex art. 19 c.d. quanto l’esponente censura il comportamento dell’associato sotto il profilo disciplinare e ne chiede la verifica in quella specifica sede.</li> </ul>

organo	competenza	attivazione
iii. ha una potestà regolamentare autonoma iv. il regolamento regionale va inviato al Presidente Regionale, che lo inoltra al Consiglio (nazionale) oltreché al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri v. non è previsto un segretario “stabile”, ma solo la possibilità per il Presidente di nominare un segretario “ad ogni seduta” vi. le convocazioni del Collegio sono effettuate a mezzo PEC o con altro mezzo equipollente		
<p><b>Commissione di Conciliazione Provinciale</b> (50 st. e reg.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ è composta da tre membri, almeno uno dei quali può non essere associato</li> <li>○ è presieduta dal componente che – in sede di elezione – ha ottenuto il maggior numero di voti</li> <li>○ opera garantendo il contraddittorio tra le parti</li> <li>○ il termine massimo della conclusione del procedimento è di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza (che, quindi, va indirizzata alla sede provinciale, che provvederà poi ad autonomamente investire la Commissione)</li> <li>○ se la questione è di particolare complessità, o sussistono giustificati motivi, il termine può esser prorogato di ulteriori trenta giorni.</li> </ul>	<p><b>Dissidi tra associati</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l’associato che si duole della condotta del collega iscritto, adducendo la violazione di vincoli di “appartenenza associativa”</li> <li>- se le condotte denunciate presentano anche una rilevanza “disciplinare” (art. 59 co. 1 statuto): trasmissione atti al collegio dei probiviri per i provvedimenti di competenza</li> </ul>

organo	competenza	attivazione
Commissione di conciliazione come <b>sportello periferico per l'utente-consumatore</b> (50 st. e reg. u.c. -27 bis st. e reg.)	Lo sportello è unico a livello nazionale ed opera in articolazioni territoriali (che coincidono con le commissioni provinciali di conciliazione)  Domanda:  a. a sede Nazionale che conferma la ricezione e trasmette a sede competente  b. a sede competente che dà conferma della ricezione e ne dà notizia alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni.	<b>utente – consumatore</b>  ○ per contenzioso tra consumatore ed associato  ○ per informazioni su attività e standard qualitativi  ○ può convenire la risoluzione concordata della controversia
<b>Denuncia delle condotte</b> (19 cod. deon. c.p.).  Riguarda la DENUNCIA della violazione del CODICE DEONTOLOGICO ed è rivolta alla sede nazionale che, ex art. 20, attiva la “procedura” che “ha luogo a’ sensi dello Statuto e del regolamento”	Può essere attivata solo laddove vi sia una <b>violazione del codice deontologico</b> .  a. Non ha diretta ed autonoma competenza disciplinare, ma conciliativa-deflattiva.  b. La procedura assume rilevanza disciplinare laddove si vada ad attivare il conseguente procedimento, nel momento in cui si ravvisa la necessità di attivare il procedimento disciplinare ex art. 20 del Codice Deontologico.	Chiunque vi abbia interesse può avanzare denuncia alla sede nazionale  <u>Alternative</u>  a. procedura di risoluzione concordata ex art. 27 ter codice del consumo  b. azione disciplinare (il segretario trasmette gli atti al collegio competente)

# la fase preliminare fino all' avviso a comparire

## La competenza

A seconda della qualità personale dell'iscritto vi è una doppia competenza ed un diverso livello di verifica della decisione assunta dal Collegio:

Collegio Nazionale dei Probiviri (24)	<ul style="list-style-type: none"><li>- in unico grado sugli associati che hanno cariche istituzionali di qualsiasi titolo</li><li>- come organo di appello (meglio, secondo grado) avverso le decisioni assunte dal Collegio Regionale dei Probiviri nei confronti di tutti gli altri associati.</li></ul>
Collegio Regionale dei probiviri (37)	<ul style="list-style-type: none"><li>- in primo grado nei confronti di tutti gli iscritti secondo appartenenza territoriale regionale con riferimento all'articolazione provinciale nella prima ricompresa.</li></ul>

## L'attività del Collegio Regionale

È un organo, si direbbe facendo riferimento ad una qualificazione di natura squisitamente processuale, "eccitabile", nel senso che non può agire di ufficio, ma deve essere "sollecitato" dalla parte (associato; chiunque vi abbia interesse) ad intervenire:

- è esclusa la possibilità di una diretta segnalazione dell'esponente (sia esso associato o terzo, p.e. condomino)
- di norma, l'unico diretto referente è la sede provinciale, atteso che è proprio il segretario provinciale che trasmette l'esposto al Presidente del Collegio dei Probiviri.
- **eccezionalmente:**
  - (50 st. e reg.) commissione di conciliazione (se rileva che la controversia possa comportare decisioni di natura disciplinare);
  - (19 c.d.) dal segretario nazionale, se "chiunque ne abbia interesse" ha denunciato la condotta posta in essere in violazione delle norme del codice deontologico e di condotta professionale e l'esponente (sollecitato dal Segretario Nazionale) chiede che la condotta dell'associato sia valutata sotto il profilo disciplinare.

## L'acquisizione della "notizia" e l'attivazione del procedimento

La denuncia (presentata dall'iscritto) va inviata alla **"sede competente"** (che è quella di iscrizione dell'attinto) a mezzo PEC o altro strumento equipollente.

È il **Segretario della “sede competente”** ad individuare il **Collegio Competente** nell’ambito dell’articolazione regionale, *a conoscere dell’affare*. Ed è valutazione che spetta unicamente al Segretario verificare se la denuncia-esposto è di competenza:

- del **Collegio Regionale**, se si tratta di semplice iscritto (che si vede assicurati due “gradi” di valutazione)
- del **Collegio Nazionale**, se l’attinto riveste cariche istituzionali-associative (e qui il Collegio giudica in unico grado).

Ricevuta la notizia (e definita la “competenza”), il Segretario della *sede competente* effettua **(entro cinque giorni)** una duplice comunicazione:

- a) al Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri competente “per materia”, per l’attivazione del procedimento disciplinare,
- b) al Presidente Nazionale per l’esercizio del potere di “sospensione cautelare” ex art. 58 Statuto e Regolamento. La sospensione cautelare è disposta dal Presidente Nazionale in caso di:
  - grave violazione di
    - Statuto-Regolamento;
    - Codice deontologico
    - Regolamento del Marchio
  - condotte gravemente lesive dell’immagine dell’associazione
  - è disposta dal Presidente Nazionale in presenza di “gravi indizi” delle violazioni contestate
  - va comunicata all’interessato con raccomandata o altro mezzo equipollente, ed ha effetto dal momento della comunicazione
  - il fascicolo della fase incidentale e preliminare di sospensione è invitato immediatamente al Collegio dei Probiviri competente per il merito (va tenuto presente – peraltro – che il Collegio Regionale è già stato attivato all’esito della presentazione dell’esposto)
  - rimedi avverso la sospensione cautelare
    - ricorso (che non ha effetto sospensivo) entro quindici giorni al Collegio Nazionale, che provvede nei successivi sessanta a confermare-convalidare o revocare il provvedimento del Presidente Nazionale,
    - durante lo svolgimento del procedimento disciplinare (quindi, quando il procedimento stesso è già incardinato) il Collegio Regionale dei Probiviri competente per il merito dell’affare, può revocare la sospensione cautelare se - anche per motivi sopravvenuti - vengono meno i requisiti:
      - della violazione delle disposizioni statutarie e/o della condotta gravemente lesiva
      - dei “gravi indizi”
      - all’esito dell’attribuzione di questo potere di “verifica cautelare” si potrebbe ipotizzare un’attribuzione al Collegio Regionale di un autonomo potere di “revisione” rispetto alla decisione del Presidente o del Collegio Nazionale, perché l’“anche” ipotizza la possibilità di (ri)considerare gli stessi elementi (all’esito delle specifiche emergenze connesse alla trattazione dibattimentale).

Il Regolamento adottato dal Collegio dei Probiviri del Veneto ha contemplato l’ ipotesi in cui l’ esposto-denuncia **non rispetti i requisiti formali di attivazione**: il caso, cioè, che esso non provenga dall’unico organo legittimato ad attivare efficacemente il Collegio (*segretario provinciale* e,

eccezionalmente, dalla *commissione di conciliazione* – ex art.50 statuto - dalla *segreteria nazionale*, ex art. 19 c.d. all’esito della “denuncia delle condotte” e se – interpellato – l’ esponente dichiara di voler dar seguito alla valutazione della censura del comportamento dell’ associato sotto il profilo disciplinare); più in generale si è considerato il caso in cui l’esposto-denuncia **sia irritualmente presentato** (p.e. nel caso in cui egli venga “direttamente” inviato dall’esponente – associato al Collegio).

Sono state scartate le due ipotesi estreme:

- a. ritenere **inammissibile** la segnalazione e, quindi, puramente e semplicemente non darvi seguito, allegandola agli atti,
- b. **superare** il limite imposto dallo statuto (il Collegio si può attivare solo se espressamente sollecitato, essendo esclusa la possibilità di attivarsi di ufficio);e si è scelta una via intermedia (che faccia, comunque, salva la conformazione del potere di verifica della compatibilità deontologica della condotta, solo all’esito di sollecitazione da parte dei soggetti titolari del potere di attivazione). Dunque
- c. nel caso in cui la segnalazione non venga trasmessa nel rispetto delle forme previste dallo statuto e dal regolamento (o, peggio, direttamente dall’esponente):
  - il Presidente, senza alcuna formalità, ne disporrà la **restituzione** all’istante (direttamente o a mezzo di Consigliere all’ uopo delegato, senza alcuna formalità),
  - nel provvedimento di restituzione verranno indicate le ragioni della rilevata irregolarità (p.e. esposto-denuncia trasmesso da altro organo dell’associazione, ovvero, direttamente dall’associato o da un consumatore-condomino),
  - è così contemplata la possibilità di **sanare l’irregolarità**, attivando l’organo istituzionalmente investito del potere di segnalazione (e seguendo la procedura prevista dallo statuto);
  - tuttavia, l’eventuale nuova (e rituale) segnalazione **non interrompe, né sospende il termine di decadenza previsto dall’art. 59 co.3 dello statuto**, a mente del quale “l’esposto deve essere presentato entro il termine di tre mesi dall’accadimento del fatto).

## I termini (di decadenza e di inizio del procedimento)

Ragioni di evidente “certezza” delle situazioni giuridiche, hanno determinato l’opzione di prefissare dei termini per l’esercizio dell’azione “disciplinare”.

Questi termini rilevano anche sotto il profilo della valutazione preliminare che il Collegio deve compiere, prima dell’incardinamento della procedura, sotto il profilo dell’ammissibilità dell’esposto-denuncia.

Infatti:

- a pena di **decadenza**, l’esposto deve esser **presentato** (si intende, per presentato, l’inoltro alla sede competente, che – di norma e salvo che l’attinto non rivesta cariche associative- è quella provinciale di iscrizione) entro il termine di **tre mesi dall’accadimento del fatto** (si esclude, quindi, la rilevanza del momento in cui l’esponente ha avuto conoscenza del fatto).  
Va precisato:

- il termine è **sospeso** (per sessanta giorni) durante la procedura di risoluzione alternativa della controversia prevista dall'art. 50 st. (Commissione di Conciliazione) ovvero di attivazione della procedura avanti la C.d.C. (art. 50) ex art. 27 bis (sportello di riferimento per l'utente-consumatore),
  - il Collegio Regionale del Veneto ha ritenuto, sotto il profilo della valutazione della compatibilità deontologica della condotta (come, per esempio, nel caso di rifiuto dell'amministratore di rimettere, cessato il contratto di amministrazione condominiale, l'intera documentazione della gestione) che (a' fini della decorrenza del termine decadenziale) nel caso di illecito permanente (che si realizza, perciò, con una condotta protratta nel tempo) **l'illecito stesso si debba ritenere realizzato "continuativamente", di volta in volta** (all'esito di ogni singola violazione). Pertanto, la continuazione (al fine di determinare, appunto, l'effettiva decorrenza del termine di tre mesi, stabilito a pena di decadenza) deve esser fatta decorrere dal momento della cessazione della condotta (nell'esempio considerato, da quello di effettiva riconsegna della documentazione), perché è solo con l'effettiva realizzazione della condotta richiesta (nell'esempio, la riconsegna) che cessa la condotta che integra comportamento deontologicamente sanzionabile. Il termine di decadenza, dunque, decorre nel momento in cui, realizzando la condotta "positiva" richiesta dalla legge, l'associato pone fine al comportamento omissivo deontologicamente rilevante (nell'esempio riferito: quando riconsegna la documentazione al nuovo professionista).
- è previsto anche un termine per l'inizio del procedimento disciplinare, che è fissato in quello (massimo) di tre mesi dalla conoscenza del fatto a seguito dell'esposto proposto da qualunque associato. Questo termine, tuttavia, non è sanzionato da decadenza;
  - l'eventuale appello al Collegio Nazionale (ma solo per gli associati che non rivestono cariche associative) andrà proposto entro il termine (non essendo espressamente l'inosservanza sanzionata da decadenza, non incontra espressa sanzione nello statuto -cfr. art. 59 reg. ult. co.) di trenta giorni decorrente dalla comunicazione all'attinto del provvedimento sanzionatorio;
  - nessun termine per l'impugnazione è, ovviamente, previsto nel caso di provvedimento sanzionatorio irrogato ad associati che rivestono cariche a qualsiasi livello: a' sensi dell'art. 24 statuto, qui il Collegio Nazionale (unico competente) "giudica in unico grado" (e, quindi, non è prevista impugnazione).

## Trasmissione dell'esposto

Richiamiamo preliminarmente l'iter procedimentale consacrato nel Regolamento di Attuazione adottato dal Collegio Regionale del Veneto, che dà attuazione a quanto previsto nell'art. 59 dello statuto.

Per punti:

- i. la **denuncia** deve essere inoltrata alla sede (territoriale) competente a mezzo pec o altri mezzi equipollenti;

- ii. il **segretario** della “sede competente” individua **nei successivi cinque giorni** (a seconda che l’attinto rivesta – o meno – cariche associative di qualsiasi genere), senza compiere alcuna valutazione sulla fondatezza o l’ammissibilità della denuncia-esposto il Collegio competente:
  - 1. che è, appunto ed a seconda dei casi (cioè, se il denunciato riveste – o meno – cariche associative), il **Collegio dei Probiviri (regionale o nazionale)**, al quale, dunque, sono trasmessi gli atti
  - 2. contestualmente, l’esposto è trasmesso al **Presidente Nazionale**, per l’esercizio dei poteri disciplinari ex art 58 statuto,
- iii. il **Presidente del Collegio dei Probiviri**, ricevuto l’esposto, convoca, entro i **successivi dieci giorni lavorativi** dalla ricezione dell’esposto stesso, il Collegio (termine non perentorio),
- iv. all’atto della convocazione, il Presidente (o un Consigliere all’uopo delegato, senza formalità) trasmette a ciascun Consigliere (anche per vie brevi e senza formalità) la denuncia e gli eventuali documenti allegati che sono pervenuti,
- v. la convocazione avviene anch’essa senza formalità, con ogni mezzo (mail, telefono, pec) purché idoneo a raggiungere lo scopo di rendere noto al destinatario l’intervenuta convocazione,
- vi. dell’inoltro della convocazione è fatta menzione nel verbale della riunione, salvo il caso di costituzione totalitaria del Collegio (perché la “totalità” attesta che l’atto ha, comunque, raggiunto lo scopo).

## Il contenuto della denuncia...

Secondo l’art. 59 del Regolamento, la denuncia deve contenere:

- 1. generalità del denunziante,
- 2. l’esposizione (sintetica, ma esauriente) dei fatti ed il riferimento alle disposizioni (Codice deontologico, Regolamento – Statuto; Regolamento Uso del Marchio e Regolamento di formazione) che si intendono violate e le ragioni (pur se sommariamente esposte) della ritenuta violazione,
- 3. l’indicazione delle “fonti di prova”, meglio degli elementi che consentano la valutazione (anche in sede preliminare) sulla fondatezza dell’esposto.

Il soddisfacimento di questi requisiti ha una duplice rilevanza:

- i. in sede di **valutazione preliminare sulla fondatezza dell’esposto**, per dar seguito all’affermazione della (non manifesta in) fondatezza dell’esposto-denuncia: non è, infatti, prevista la possibilità di un’ articolata istruttoria preliminare (volta all’accertamento dei fatti e delle condotte riferite nell’esposto-denuncia), anche solo sotto il concorrente profilo della richiesta di integrazioni istruttorie o documentali. Il difetto di adeguata specificazione della condotta censurata determinerà – per il Collegio – la necessità di trascorre ad una valutazione “**allo stato degli atti**” e, quindi, rende possibile – per esempio, in caso di assoluta genericità - **una decisione di non luogo a procedere**, non essendo possibile superare il preliminare sbarramento di (non manifesta in)fondatezza dell’esposto-denuncia;
- ii. nella **successiva fase di trattazione del merito nel contraddittorio tra le parti**, perché potrebbe rendersi non necessaria (se non addirittura superflua) l’audizione dell’ esponente (sempre tenendo conto che, ove ne sia disposta l’audizione ed il denunciante-esponente non compaia,

si dovrà – anche in sede di merito - ricorrere ad una decisione allo stato degli atti, il che – in ipotesi di insufficienza “istruttoria” - potrà portare ad una pronuncia di **archiviazione - non doversi procedere** non essendovi elementi sufficienti per dar seguito ad affermazione della responsabilità deontologica dell’ attinto; in est, per infondatezza dell’esposto-denuncia).

A parziale deroga della preclusione di una istruttoria preliminare, **il Regolamento del Collegio dei Probiviri di ANACI Veneto** ha previsto che, ai soli fini della preliminare valutazione della (non manifesta infondatezza e della procedibilità della segnalazione-denuncia, **ove la sola trasmissione** della medesima da parte del Segretario della Sede Provinciale, ovvero, del Presidente della Commissione Provinciale di Disciplina (a seconda dei casi) **sia avvenuta in modo incompleto** (magari perché incompleta e/o carente è la decisione “a monte”), il Presidente del Collegio di Disciplina (o il Consigliere da questi delegato, senza formalità) può:

- richiedere a costoro di completare ed integrare (anche documentalmente, ove nella loro diretta disponibilità) l’esposto-denuncia senza indugio, ovvero entro un termine appositamente assegnato;
- se, nonostante tale richiesta, nulla viene trasmesso nel termine all’uopo assegnato, il Collegio deciderà sulla procedibilità e non manifesta infondatezza della segnalazione ricevuta allo stato degli atti;
- è, altresì, espressamente precisato che la richiesta e la trasmissione dei documenti di cui al presente articolo, in ogni caso, non interrompe né sospende il termine previsto dall’art. 59 co. 3 dello statuto.

... in vista della valutazione preliminare:

la valida costituzione del collegio ...

Convocato dal Presidente, il Collegio, nei dieci giorni successivi al ricevimento, da parte del Segretario Provinciale (e, in ogni caso, nel rispetto del termine fissato dallo statuto) dell’esposto-denuncia, il medesimo procede alla necessaria attività preliminare, per valutare l’effettiva, **valida costituzione del collegio**.

Si è già ricordato che (pur non essendo prevista espressa sanzione nel caso di inosservanza del termine) il procedimento deve essere iniziato nei tre mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto presentato da qualunque associato).

Dunque (come meglio precisato nel Regolamento Regionale) **preliminarmente** il Collegio verifica la rituale costituzione e, dunque:

- i. nomina il **segretario** cui è demandata – d’intesa con il Presidente – la redazione del verbale della seduta;
- ii. il Collegio, inoltre (e nella doverosa assicurazione della massima imparzialità):
  - a. valuta l’esistenza di eventuali **motivi di astensione e/o incompatibilità**, anche sopravvenuta, di uno o più componenti del Collegio,
    1. in tal caso adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari per la trattazione dell’affare senza condizionamenti o precomprensioni,

2. l'astensione e/o l'incompatibilità di uno o più componenti del Collegio determina l'incapacità del Consigliere a partecipare a qualsiasi atto attinente al caso sottoposto all'esame del collegio,
  3. a tal fine si precisa che a tutti i componenti del Collegio è fatto divieto di esprimersi in qualsiasi forma (al di fuori di quanto richiesto nella sede deliberativa propria) con giudizi e pareri relativamente a fatti e circostanze oggetto di esame da parte del Collegio,
  4. non sono, comunque, ammessi (fatta eccezione per le attività connesse all'attuazione ed all'adempimento degli incombenzi istituzionali, relativi all'integrazione dell'esposto – denuncia, a' fini della valutazione preliminare sulla "fondatezza" del medesimo) contatti diretti o informali afferenti la segnalazione disciplinare tra i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri, da un lato, e il denunciante-esponente, il segnalato, ed ogni altro soggetto comunque potenzialmente interessato al procedimento disciplinare, dall'altro. L'eventuale violazione del divieto comporta automaticamente l'incompatibilità del componente a far parte del Collegio nella trattazione dell'affare nel quale è avvenuta la violazione dell'obbligo;
- b. verifica la propria competenza territoriale;
  - c. verifica (ulteriormente) la propria competenza per materia, in ragione della qualifica di detentore o meno di carica associativa in capo all'attinto e rimette gli atti al Collegio Nazionale dei Probiviri, qualora l'attinto risulti avere cariche associative.

... in vista della valutazione preliminare:

su procedibilità e non manifesta infondatezza

Dato seguito alla valutazione preliminare sulla regolare costituzione del Collegio e accertata la possibilità di effettivamente trascorrere alla trattazione del merito, essendo assicurata l'*indifferenza e l'imparzialità* dei Probiviri, accertata, così, la propria competenza, il Collegio procede alla preliminare valutazione di (*non manifesta in*)fondatezza (questa si ritiene esser opzione lessicale da assumere, perché più precisa di quella generica di "fondatezza", che implicherebbe – in ogni caso – una valutazione, seppur sommaria, sul merito vero e proprio, già in sede preliminare).

Dunque (come ulteriormente precisato nel regolamento del Collegio dei Probiviri ANACI Veneto), ritenuta ed accertata la propria competenza, **il Collegio incardina presso di sé l'affare disciplinare**, (art. 59 dello statuto e regolamento):

- i. laddove il Collegio ritenga ***l'esposto improcedibile o manifestamente infondato ne disporrà l'archiviazione, pronunciano non luogo a provvedere***, sempre motivando succintamente la ragione della determinazione effettivamente assunta. La decisione verrà comunicata a cura del segretario (o di consigliere all'uopo espressamente delegato, senza formalità) alla Sede Territoriale Competente che ha inoltrato l'esposto o (a seconda dei casi) al Presidente della Commissione Provinciale di Disciplina;
- ii. nel caso in cui ***l'esposto dovesse esser ritenuto procedibile e risultare non manifestamente infondato***, il Presidente:
  - a. nominerà il relatore,

- b. provvederà ad individuare (anche sinteticamente, rimettendone la definitiva perimetrazione all'atto della redazione, ad opera del Relatore designando, dell'avviso a comparire) l'oggetto della contestazione,
  - c. indicherà, d'intesa con il Relatore ed il Collegio, la data della seduta deputata alla trattazione dell'affare;
- iii. **il Consigliere Relatore** designato:
- a. provvederà, quindi, alla formalizzazione **dell'avviso a comparire**,
  - b. nell' adempimento di tale incombenza il Consigliere – Relatore terrà conto di quanto definito dal Collegio dei Probiviri e secondo le indicazioni e con il contenuto definiti dall'art. 59 del regolamento,
  - c. con l'avviso a comparire, verrà definita (sulla scorta della determinazione precedentemente assunta dal Collegio) la descrizione e l'individuazione della **condotta materiale integrante l'illecito specificatamente contestato** (con sua riconduzione alle fattispecie previste dall'art. 59 dello Statuto, direttamente contestate), facendo menzione dell'esposto-denuncia e degli elementi istruttori che lo accompagnano;
  - d. nell'avviso a comparire sarà poi fatta menzione della possibilità, concessa all'attento, concordandone tempi e modalità con il Consigliere Relatore (o altro all'uopo delegato, senza formalità), di estrarre copia di tutti i documenti afferenti al procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti.

Indipendentemente dalla trasmissione già formalizzata dal Segretario Provinciale della Sede Competente è, comunque, facoltà del Collegio, all'atto in cui dispone l'apertura del procedimento disciplinare, procedere alla trasmissione dell'avviso a comparire (attestante l'apertura del procedimento) al Presidente Nazionale a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 dello statuto. La trasmissione, pur se disposta dal Collegio, è curata dal Consigliere Relatore o da altro Consigliere a tale scopo delegato (senza formalità).

## Un riepilogo

### A) sulla valutazione preliminare di fondatezza e procedibilità

<b>Fondatezza (non manifesta infondatezza)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• il fatto denunciato deve essere <b>ricondotto alla violazione</b> di una delle disposizioni previste dall' art. 59 co.1. statuto</li><li>• l'esposto deve contenere <b>sufficienti elementi enunciativi</b> (ed istruttori) che consentano l'adeguata ed effettiva individuazione della componente comportamentale dell'illecito</li><li>• la valutazione preliminare di (non manifesta in)fondatezza sulla condotta denunciata è fatta – tendenzialmente – allo stato degli atti</li><li>• il Collegio (59/9 reg.) in merito alle richieste ed alle allegazioni istruttorie ha, però, il potere di disporre, anche di Ufficio, l'acquisizione di ulteriori elementi di prova: <b>ma non, però, supplire all'inerzia o genericità dell'esposto.</b></li><li>• in caso di particolare gravità e rilevanza dell'esposto il Collegio può richiedere all'esponente di dar seguito ad una integrazione istruttoria (o a specificare meglio i fatti ascritti)</li></ul>
<b>Procedibilità</b>	<p>A) L'esposto va presentato – <b>a pena di decadenza</b> – entro il termine di tre mesi dall'accadimento del fatto lamentato dall'associato</p> <p>B) Il termine è sospeso durante la procedura di risoluzione alternativa della controversia di cui all'art. 50 statuto</p> <p>C) Per contro, <b>non è sanzionato da decadenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il termine per l'inizio del procedimento disciplinare, fissato "entro" tre mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque associato</li><li>• la proposizione dell'appello da inviare alla sede nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del procedimento</li></ul>

## B) sulla denuncia

<p><b>Contenuto della denuncia</b></p> <p>Il contenuto della denuncia deve essere tale da rendere il più possibile consolidato (beninteso, sempre nella prospettiva di una valutazione preliminare ed allo stato degli atti) un giudizio necessariamente prognostico</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sulla "fondatezza" dell'esposto</li><li>- tale, in ogni caso, da giustificare (eventualmente anche a tutela dell'attinto) l'incardinamento della procedura</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. chiarezza ed esaustività nella descrizione del fatto e nell' indicazione delle fonti di prova che consentano di risolvere positivamente (e senza che il Collegio debba supplire ad imprecisioni o palesi lacune) la preliminare valutazione di fondatezza,</li><li>2. esatta individuazione della condotta "trasgressiva" o della specifica violazione che si ritiene di imputare all' iscritto,</li><li>3. esposizione dei fatti in modo sintetico, preciso e dettagliato,</li><li>4. indicazione degli elementi istruttori efficacemente valorizzabili, sui quali si fonda l'esposto-denuncia:<ol style="list-style-type: none"><li>a. rilevano – prima di tutto – le fonti "precostituite" (es documenti, verbali, corrispondenza, intimazioni etc),</li><li>b. ma nulla esclude che possano essere allegate anche dichiarazioni di terzi (dei quali sarà, eventualmente, disposta l'audizione)</li></ol></li><li>5. esatta individuazione delle parti:<ol style="list-style-type: none"><li>a. esponente (indicando l'iscrizione ed ogni altro elemento utile alla sua esatta individuazione);</li><li>b. attinto (indicando il domicilio professionale che è necessario per radicare la "competenza" sia della sede territoriale tenuta alla trasmissione della notizia, sia – di riflesso- il Collegio territorialmente competente).</li></ol></li></ol>
---	---

## la fase di trattazione dell'affare

Superato, così, il duplice sbarramento, previa nomina del relatore (al quale è demandata la formalizzazione dell'avviso a comparire), si dà seguito all'avvio della fase a contraddittorio pieno. Data comunicazione all'attinto dell'avviso a comparire, nonché la data della seduta, si passa alla trattazione vera e propria (ed all'effettiva attuazione del contraddittorio).

Va premesso che solo l'art. 59 del regolamento detta delle specifiche disposizioni procedurali.

Tutte queste sub-fasi presentano un comune denominatore:

- semplificazione e funzionalità strumentale all'effettività della verifica della compatibilità deontologico-associativa della condotta;
- sostanziale libertà delle forme, privilegiandosi il reale raggiungimento dello scopo
- garanzia del contraddittorio (nei confronti dell'attinto, non dell'esponente, che non assume il ruolo di parte, pur se chiamato ad intervenire nel procedimento).

### il contenuto dell'avviso a comparire

L'invito a comparire va comunicato formalmente all'attinto a cura del Relatore (designato dal Presidente al momento della valutazione positiva sulla sussistenza dei requisiti di fondatezza e procedibilità dell'esposto-denuncia).

Va trasmessa a mezzo PEC o con altro mezzo equipollente che ne garantisca – comunque – l'effettiva conoscenza e conoscibilità (ed un tale requisito il Collegio dovrà preliminarmente valutare).

Il regolamento nulla dice sul punto, ma deve ritenersi implicitamente ammesso (anzi, doverosamente imposto) che in ipotesi di anche solo ragionevoli dubbi sull'effettiva conoscenza da parte dell'attinto della comunicazione dell'invito, debba darsi seguito, in qualsiasi momento e stato della procedura, **alla rinnovazione** della comunicazione, eventualmente **differendo** la seduta fissata per la trattazione nel merito del procedimento disciplinare (e/o disponendo la rinnovazione degli atti ai quali l'attinto non ha potuto incolpevolmente partecipare). E' da ritenere che la competenza a' fini della rinnovazione della comunicazione, spetti al Consigliere Relatore, che è solo tenuto darne notizia (senza il rispetto di particolari formalità) al Presidente (salvo che non si ritenga necessario dar seguito ad una valutazione collegiale).

(59 co.6 regolamento)	contenuto	avvertimenti
<b><i>l'avviso a comparire</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• data e luogo di comparizione</li> <li>• identità del denunciante</li> <li>• sommaria esposizione dei fatti ascritti e della condotta contestata</li> <li>• elementi di prova (raccolti in sede di valutazione preliminare o dei quali il Collegio ha disposto l'acquisizione in quella sede o che acquisirà (o riterrà di acquisire) in sede dibattimentale, ovvero che corredano l'esposto</li> </ul>	<p>All'attinto va comunicato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ha facoltà di comparire, in ogni caso (ed in caso di assenza) il procedimento avrà comunque seguito</li> <li>• ha facoltà di nominare un difensore,</li> <li>• che ha l'onere (non vi è espressa sanzione di decadenza in caso di inosservanza) di inviare le proprie difese almeno 20 giorni prima della seduta fissata, indicando le fonti di prova a suo favore (si deve intendere che la disposizione faccia richiamo anche alle "produzioni documentali)</li> </ul>

Ulteriori garanzie:

- il termine minimo di **comparizione è di sessanta giorni** (cioè, l'avviso a comparire deve esser inviato all' attinto almeno sessanta giorni della seduta: non essendo il termine qualificato come "libero" non si computa il giorno iniziale, ma si considera quello finale),
- il relatore deve trasmettere **al denunciante** (che, quindi, partecipa al procedimento, ma non è "parte" in senso tecnico, perché non ha specifico potere di azione) almeno dieci giorni prima della seduta copia delle memorie depositate dalla persona sottoposta a procedimento,
- è evidente che l'attinto ha sempre diritto di prendere visione degli atti e di estrarne copia a sue spese.

natura officiosa del procedimento

Una volta validamente incardinato il procedimento, quest'ultimo non è più nella disponibilità delle parti. Quindi:

- l'esposto è irretroabile: la remissione dell'esposto stesso (id est, rinuncia) non determina l'estinzione del procedimento,
- se nel corso del procedimento l'attinto (per esempio, per dimissioni) perde la qualità di associato
  - il Collegio dei Probiviri non è privato del potere di giudicare sull'esposto-denuncia e di irrogare la sanzione ritenuta congrua

- il Collegio, quindi, validamente giudica ed emette il provvedimento anche se di fatto questo non potrà essere messo in esecuzione.

Il Collegio Regionale del Veneto (a mezzo del già citato regolamento 31 maggio 2023) ha ritenuto di specificare operativamente le determinazioni procedurali dello Statuto e del Regolamento secondo quanto in appresso riportato.

## la fase dibattimentale, di trattazione ed istruttoria

Si pone un problema interpretativo, in ragione di quanto disposto dall'art. 59 co. 9 del Regolamento, sulle richieste istruttorie.

È da ritenere che la disposizione vada letta in coordinamento con il precedente co. 5 e 6.

Quindi:

- (5 e 6) fin dall'incardinamento del procedimento, il Collegio ha una limitata facoltà di assumere determinazioni istruttorie (essenzialmente nell'ottica di colmare "lacune documentali" dell'esposto-denuncia. Es. invio incompleto di documenti pur citati); si tratta – all'evidenza – di determinazioni istruttorie diverse da quelle che il Collegio può assumere in sede di trattazione nel contraddittorio, di ufficio o su sollecitazione di parte. In ogni caso si tratta – comunque- di determinazioni essenzialmente volte alla verifica preliminare di fondatezza e procedibilità);
- (9) infatti, analogo (ma ben più incisivo) potere, il Collegio può esercitare, anche di ufficio, nella fase del contraddittorio pieno, in merito alle richieste istruttorie delle parti, indicando alle stesse degli eventuali approfondimenti che egli ritenga necessari o anche solo opportuni, ovvero disponendo l'acquisizione di ulteriori elementi di prova. Proprio l'aggettivo "ulteriore" attesta che si tratta di determinazioni istruttorie "nuove" rispetto a quelle in precedenza comunque già assunte;

Il fatto che si parli di "**parti**" (anche con riferimento alla richiesta di prove) fa intendere che anche l'**esponente** ha certamente il diritto di interloquire (com'è confermato dal fatto che gli debbono essere inviate, almeno 10 giorni prima della seduta, le "memorie depositate dalla persona sottoposta a procedimento"), il che presuppone che gli sia data notizia della fissazione della seduta (direttamente o con atto equipollente, qual è – per esempio – la comunicazione che dispone l'audizione dell'esponente). Resta il fatto che sulle "memorie difensive" non è concessa facoltà di replica del denunciante.

L'esponente, dunque:

- i. deve ricevere copia delle memorie depositate dall'attinto,
- ii. ha, quindi, il diritto di "conoscere" e di "assistere" al procedimento (nulla esclude che egli possa "contestare" le difese dell'attinto in sede di trattazione dell'esposto nel contraddittorio delle parti),
- iii. **il denunciante, tuttavia, non è "parte" in senso tecnico**, perché non ha un'autonoma legittimazione, né per attivamente intervenire al dibattimento (tentando di indirizzare le "scelte" del Collegio), pur non potendogli esser negata la facoltà di parola, né – men che meno - all'impugnazione, che solo l'attinto può proporre. Con un parallelo processuale-civilistico, si

potrebbe dire che è una sorta di interveniente adesivo dipendente: può “esserci”, può sostenere le ragioni di una parte, ma non ha alcun diretto potere di iniziativa autonoma,

- iv. una volta presentato l’esposto, questi non è libero di fare ciò che vuole: il Collegio Regionale dei Probiviri del Veneto, per esempio, aveva disposto la comparizione dell’esponente – associato, ritenendo necessario richiedergli alcuni chiarimenti. Costui non ottemperava all’invito, senza addurre un legittimo impedimento, rendendo – così - necessario il rinvio della seduta (proprio al fine di evitare una decisione allo stato degli atti),
- v. Il Collegio Regionale Veneto, nel disporre nuova seduta (ed avvisando che, in caso di mancata comparizione si sarebbe comunque deciso allo stato degli atti), rimarcava che “il dovere di cooperazione con gli Organi Associativi (tra i quali, all’evidenza, è da ricomprendere il Collegio dei Probiviri, n.d.r.), soprattutto ove attivati ad iniziativa di parte, ben può essere astrattamente ricompreso nei doveri contemplati dagli articoli 9, 12 e 15 del Codice Deontologico”.

Siamo così giunti alla seduta deputata alla trattazione vera e propria.

Nell’ordine di priorità logica:

1. Si dovrà verificare preliminarmente la **regolare instaurazione del contraddittorio** e, quindi, se tutte le parti hanno avuto tempestiva e rituale comunicazione della fissazione della seduta e se, quindi, hanno potuto pienamente esercitare i diritti e le facoltà loro attribuite dallo statuto e dal regolamento. Se ciò non è, sarà necessario disporre senza indugio la rinnovazione delle comunicazioni invalide (o non andate a buon fine per fatto non imputabile al destinatario), il che determinerà la necessità di fissare una nuova seduta.
2. Il Presidente regola la discussione, assicurando l’effettività del diritto di difesa dell’attinto e la regolarità del contraddittorio (anche nel rispetto delle attribuzioni attribuite al denunciante).
3. Quindi, il Consigliere Relatore svolgerà **la relazione dell’affare** (indicando i fatti in contestazione, illustrando l’incolpazione contestata e precisando le determinazioni istruttorie assunte in sede di delibera sull’apertura del procedimento).
4. All’esito, **l’attinto ha facoltà di parola e replica** (per illustrare la sua posizione) essendo, in ogni caso, abilitato a svolgere tutte le difese che egli ritenga utili e/o necessarie per la propria difesa e di richiedere l’ammissione delle prove addotte a difesa nella memoria ex art. 59 co. 6 del regolamento. Si deve precisare che si tratta di “onere”, che non è presidiato da sanzione alcuna (né, tampoco, da decadenza e/o inammissibilità) per cui non è da escludere la possibilità che **l’attinto decida di difendersi solo in sede “dibattimentale” (o, comunque, dopo lo spirare del termine appena richiamato)**, avanzando – anche solo in quella sede - richieste di prova (ivi comprese quelle di produzione o acquisizione documentale). Il mancato rispetto del termine (al quale è collegata logicamente la trasmissione delle memorie difensive al denunciante) e, dunque, l’inosservanza del corrispondente onere, determinerà esclusivamente il “rischio”, per l’attinto, che – non potendosi ritardare lo svolgimento del procedimento per sua inerzia o colpa a lui imputabile – delle richieste avanzate il Collegio non tenga conto (sempre salva la facoltà di disporre, anche di ufficio, l’acquisizione di ulteriori mezzi di prova).
5. Dopo la relazione e l’audizione delle parti (relazione e attinto) si darà seguito alla trattazione ed all’istruttoria vera e propria: (va precisato, in termini generali, che l’attinto ha – comunque -

sempre diritto di parola e di replica, dovendosi, comunque, riconoscergli la facoltà di parlare per ultimo) si procederà **all'audizione dell'esponente** e degli eventuali **altri informatori** (indicati nell'avviso di avvio del procedimento e dei quali il Collegio riterrà di disporre l'audizione o la cui audizione sia stata richiesta dall'attinto o sia sia resa utile/opportuna all'esito delle eventuali richieste che avanzerà l'esponente, o – infine – che siano disposte d' ufficio).

6. All'esito delle audizioni e dell'assunzione delle "prove" surrichiamate si darà, infatti, corso – se questi è presente e vi consente – alla **formale audizione dell'attinto**, che risponderà alle domande ed alle richieste del collegio.

7. Dato seguito e sfogo anche a questo incombente

**a. il Collegio**

- i. dichiarerà chiusa la fase istruttoria-dibattimentale e quella delle acquisizioni documentali,
- ii. indicherà -facendone espressa menzione nel verbale di seduta - gli atti ed i documenti utilizzabili per la decisione. All'esito, il Presidente dichiarerà chiusa la trattazione dell'affare ed il difensore (se nominato) o l'attinto (se comparso) rassegneranno (ove lo vogliano) le loro definitive istanze. L'esponente-denunciante non partecipa alla discussione: vi può solo assistere, ma senza – in alcun modo – interloquire o contraddire);

b. **Il Presidente** (o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice-presidente e, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, il Consigliere di maggior anzianità anagrafica)

- i. regolerà lo svolgimento della seduta e l'ordine delle audizioni (delle parti e degli informatori),
- ii. garantendone l'ordinato svolgimento ed il contraddittorio ed il diritto di difesa dell'attinto.

**c. Il segretario**

- i. documenterà l'intero svolgimento della seduta (anche con mezzi informatici) e tutte le ulteriori attività surrichiamate sub (a) e (b) redigendo verbale della seduta, sotto la direzione del Presidente.
- ii. L' esponente e gli eventuali informatori sottoscrivono le rispettive dichiarazioni, verbalizzate dal segretario.
- iii. Il verbale delle sedute è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

## la fase decisoria, di comunicazione e di pubblicazione

Dopo la trattazione istruttoria e conclusa la discussione (alla quale le parti presenti possono rinunciare), il Collegio si ritirerà per deliberare e per dar seguito alla decisione dell'affare.

Il Collegio deciderà, **nell'ordine**:

1. le eventuali questioni **pregiudiziali** (ivi compresa quella afferente la procedibilità dell'esposto in ragione del rispetto, o meno, del termine decadenziale di tre mesi, laddove nel corso della trattazione, dovessero emergere elementi di giudizio idonei a smentire la decisione assunta in sede preliminare o, comunque, tali da suggerire una più approfondita disamina della questione afferente la procedibilità dell'esposto-denuncia);
2. la sussistenza (o meno) degli illeciti (o solo di alcuni di essi) ascritti all'attinto;
3. in caso di ritenuta responsabilità disciplinare, **la sanzione** concretamente irrogabile.

Nel caso in cui non si raggiungesse l'unanimità durante la discussione, si procederà alla votazione su ciascuna delle questioni surrichiamate, secondo l'ordine più sopra esposto, partendo dal Consigliere di minore età anagrafica; il Presidente (o chi ne assume le veci) voterà, comunque, per ultimo. Laddove dall'istruttoria emergessero contrasti tra i componenti del Collegio ai fini dell'adozione della decisione, il Consigliere dissenziente ha facoltà di far annotare il proprio dissenso con verbale secretato che sarà conservato in busta chiusa, assieme all'originale nel registro delle decisioni.

Conclusa la discussione deliberativa tra i componenti del Collegio:

- A) Il Presidente (o chi ne assume le veci) pronuncia la decisione al cospetto dell'attinto (se presente) laddove essa sia contestualmente deliberata:
- i. in caso di **ritenuta responsabilità disciplinare dell'attinto**, irroga la sanzione ritenuta di giustizia (censura e/o sospensione, determinandone la durata) e redigendo contestuale motivazione;
  - ii. in caso di ritenuta responsabilità disciplinare dell'attinto sanzionabile con l'esclusione, sarà redatta contestuale motivazione e, a' sensi dell'art. 60 co. IV statuto, disporrà la remissione dell'intero affare (gli atti, i documenti acquisiti, nonché i verbali redatti nel corso della trattazione istruttoria) al Collegio Nazionale dei Probiviri al quale spetta in via esclusiva la competenza deliberare l'esclusione;
  - iii. in caso di **ritenuta insussistenza della responsabilità disciplinare dell'attinto**, dichiara, redigendo contestuale motivazione, il non luogo a provvedere disponendo l'archiviazione della segnalazione-esposto ed il proscioglimento dell'attinto dalle contestazioni imputategli;
  - iv. nel caso in cui, durante la trattazione dell'affare, emergessero, all'esito di una più approfondita valutazione elementi tali da far ritenere (contrariamente a quanto rilevato in sede di valutazione preliminare) ragioni di **improcedibilità dell'esposto-segnalazione**, dichiarerà il non luogo a provvedere, enunciando motivatamente le ragioni della decisione;

- v. in ogni caso, il Collegio, nel momento in cui trattiene l'affare disciplinare in decisione, ha sempre facoltà di disporre, ove ritenuto opportuno e/o necessario, un ulteriore approfondimento istruttorio, su circostanze che fossero, all'esito della deliberazione sul merito, ritenute meritevoli di approfondimento;
- B) Il Collegio può, inoltre, comunicare esser sua intenzione **riservare la decisione, da depositare** (così prevede il Regolamento adottato dal Collegio dei Probiviri ANACI Veneto) **nel termine di 15 giorni lavorativi** (va evidenziato che non è prevista una espressa sanzione in caso di inosservanza del termine di deposito) successivi alla chiusura della fase di trattazione dell'esposto. In tale caso la decisione sarà comunicata all'attinto a mezzo PEC (o mezzi equipollenti) dal Presidente del Collegio, oppure dal Consigliere Relatore o da altro Consigliere all'uopo delegato.
- C) La decisione è sottoscritta dal Presidente (o da chi ne fa le veci) e dal relatore.
- i. se immediatamente pronunciata, in presenza dell'attinto e del suo difensore, si ha per comunicata (completa della contestuale motivazione) a costoro all'esito della sua lettura, alla loro presenza (di cui verrà dato atto nel verbale di seduta);
  - ii. in tutti gli altri casi (e, comunque, quando non sia resa pubblica in presenza dell'attinto) la decisione viene comunicata all'attinto a mezzo PEC (o mezzi equipollenti) dal Presidente del Collegio, oppure dal Consigliere Relatore ovvero da altro Consigliere all'uopo delegato (senza formalità alcuna);
  - iii. al fine della pubblicazione sul sito web nazionale della decisione, è, comunque, necessario che quest'ultima sia formalmente comunicata all'attinto (con Pec o altra forma equivalente, che ne garantisca l'effettiva conoscenza): alla Segreteria della Sede Nazionale sarà trasmessa anche la prova dell'avvenuta comunicazione della decisione (o del verbale in cui si dà atto della lettura della decisione alla presenza dell'attinto ed, eventualmente, del difensore, se designato);
- D) Con le medesime forme e garanzie, la decisione assunta sarà comunicata
- i. **al Segretario Provinciale** della sede territoriale di appartenenza
  - ii. con la prova dell'avvenuta comunicazione all'attinto, alla **Segreteria della sede Nazionale**, per i provvedimenti di esclusiva competenza (art. 60 co. 5 e 6 statuto):
    1. la sanzione è immediatamente esecutiva
    2. è pubblicata sul sito web nazionale nella sezione riservata agli associati
    3. (59 co. 5 statuto) può essere impugnata (avanti il Collegio dei Probiviri Nazionale – non l'esclusione, che è deliberata, appunto, dal Collegio Nazionale) entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento,
      - a. l'impugnazione non ha efficacia immediatamente sospensiva (ma il Collegio Nazionale può disporre la "sospensione");
      - b. il grado di appello è svolto sulla base dei documenti in primo grado, salvo fatti nuovi.

## la documentazione dell'attività e l'ostensibilità degli atti.

Il Regolamento Regionale al fine di assicurare che i procedimenti disciplinari siano assistiti da un sicuro grado di certezza, si è premurato di definire le specifiche modalità di documentazione dello svolgimento della sua attività.

Presso la Sede Regionale ANACI del Veneto è presente l'archivio del Collegio dei Probiviri Anaci Veneto. Nell'archivio sono conservati (a cura del Presidente o di altro consigliere da questi delegato, senza formalità), le chiavi dell'archivio sono custodite dal Presidente e dal Vicepresidente

Registro cronologico degli affari disciplinari	Vi sono registrati, con numerazione progressiva annuale, i <b>procedimenti successivamente aperti</b> , con indicazione degli essenziali elementi identificativi (numero progressivo, identità dei soggetti coinvolti – esponente e segnalato-, provvedimento di chiusura).
Registro Cronologico delle sedute del Consiglio	Vengono indicate e documentate in successione temporale <b>le riunioni del Collegio (ed i verbali delle sedute)</b> , nonché, sistematicamente, le questioni trattate in ciascuna di esse, senza riferimento specifico al contenuto delle decisioni assunte.
Registro delle nomine dei membri del Collegio	Nel quale vengono annotati i nominativi dei componenti e la data della loro nomina, nonché ogni altra questione connessa all'assunzione della carica.

Va precisato:

1. alle schede del Registro Cronologico delle sedute sono, altresì, allegati i verbali delle sedute di trattazione degli affari disciplinari,
2. per ciascun affare è formato (a cura del relatore) un fascicolo cartaceo contenente tutti gli atti del procedimento, nonché l'eventuale busta sigillata contenente la formalizzazione del dissenso da parte di uno o più consiglieri, conservato anch'esso nella sede del Collegio in forma secretata.

Il Regolamento Regionale Probiviri ANACI Veneto, quanto alla possibilità dell'accesso agli atti (ferma la pubblicazione delle decisioni, secondo quanto previsto dallo statuto) dispone che tutti gli atti del procedimento:

1. sono coperti da vincolo di **riservatezza** (eccezion fatta per la pubblicazione nell'area riservata, imposta dallo statuto)
2. dei medesimi potrà esser **rilasciata copia a fronte di motivata richiesta** da parte di soggetto (anche se iscritto, ma non parte del procedimento) che dimostri di avere un **interesse concreto ed attuale** a disporre dell'atto effettivamente richiesto.

Procedimento avanti il Collegio dei probiviri regionale

## la casella di Posta Elettronica certificata istituzionale.

Il Collegio dei Probiviri Regionale del Veneto si è dotato di una casella di posta elettronica certificata per la ricezione degli esposti:

---

***PROBIVIRI.VENETO@PEC.ANACIPOSTA.IT .***

---

Detta casella può essere utilizzata – nella fase di attivazione - esclusivamente da parte dei segretari provinciali per inoltrare gli esposti ricevuti dagli associati oppure dalla commissione di conciliazione.

Nella fase procedimentale, invece, la casella PEC è utilizzata dal Collegio per le convocazioni e comunicazioni formali inerenti ai procedimenti.

***La casella PEC non è utilizzabile al di fuori degli scopi predetti, tantomeno per l'invio diretto degli esposti disciplinari dagli associati o dagli utenti amministrati.***

Una precisazione sull'atto introduttivo che attiva i due procedimenti

## L'esposto – segnalazione e la denuncia

Come si è già avuto modo di evidenziare, entrambi i procedimenti (**Collegio dei Probiviri** – art. 59 Statuto e Regolamento – e **Commissione di conciliazione** - art. 50 Statuto e Regolamento) che – in qualche modo – ineriscono alla verifica della compatibilità deontologica della condotta dell'associato presentano dei tratti comuni.

Non saranno qui richiamati dettagliatamente tutti gli sviluppi procedurali, ritenendo opportuno specificare solo l'aspetto dell'attivazione (e senza considerare la diversa procedura disegnata dall'art. 19 C.D.C.P.).

E' pacifico, posto che entrambe le procedure (Probiviri e Conciliazione) presuppongono l'attivazione "**su istanza di parte**"; dunque, né il Collegio, né la Commissione possono agire "di ufficio", ma è necessario che all'organo di salvaguardia deontologica siano evidenziate, da parte di chi vi ha interesse – id est, l'associato -, rispettivamente, (a) la violazione di una disposizione statutaria e regolamentare - art. 59 statuto - e, più in generale, delle altre disposizioni che presentano **rilevanza deontologica e, dunque, disciplinare**, ovvero, (b) l'esistenza (indipendentemente dall'aspetto deontologico-disciplinare) di un **dissidio tra gli associati**.

In entrambe le ipotesi, dunque, è rimesso "**all'associato interessato**" l'onere di attivare la procedura, attraverso un atto di impulso, che – in entrambi i casi – coincide **con l'esposto-denuncia-segnalazione**.

Essi – tuttavia e proprio in ragione della specificità del procedimento che si va ad attivare – si differenziano (ma non nella forma, che resta sempre **comunicazione formale** rivolta alla segreteria provinciale, che poi attiverà – secondo i casi, o il Collegio o la Commissione), per presupposti ed esiti.

---

*Schematizzando sull'esposto-segnalazione e sulla denuncia:*

---

<b>Commissione di Conciliazione</b>	<b>di</b>	L'atto di attivazione è espressamente qualificato come <b>esposto-segnalazione</b> :
conosce di una questione che non ha diretta rilevanza disciplinare, tant'è che rimette gli atti al COLLEGIO, se dall'esposto emergono questioni di rilevanza disciplinare		<ul style="list-style-type: none"><li>• mira a sollecitare la composizione di un conflitto esterno all'associazione (e tra gli associati)</li><li>• non afferisce a specifiche condotte disciplinarmente rilevanti</li><li>• lascia- quindi- alla commissione il più ampio margine di verifica e di conduzione della procedura, al fine di assicurare non l'irrogazione di una sanzione, bensì la composizione del conflitto-dissidio tra gli associati,</li><li>• attiva un'attività di "facilitazione" conciliativa;</li><li>• attiva un percorso che è nella totale disponibilità delle parti</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• si chiude senza che intervenga un provvedimento formale nel senso che la commissione si limita a prendere atto dell'intervenuto o meno l'accordo consociativo, che compone il "dissidio" tra gli associati</li> </ul>
<b>Collegio dei probiviri</b>	<p>L'atto di attivazione è una <b>denuncia formale</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evidenzia e lamenta la violazione di precise e definite violazioni di disposizioni associative di rilevanza disciplinare (Regolamento-Statuto; Codice Deontologico; Marchio Collettivo; Formazione);</li> <li>• attiva un procedimento che non è nella disponibilità delle parti: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ l'esposto non è rimettibile o rinunciabile,</li> <li>○ la verifica disciplinare non è impedita dalla perdita o dismissione della qualità di associato.</li> </ul> </li> <li>• riguarda essenzialmente la violazione degli obblighi che l'associato assume verso l'associazione, all'atto dell'adesione</li> <li>• il destinatario (collegio) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ vede limitati i suoi poteri dai vincoli procedurali definiti dallo Statuto e dal Regolamento</li> <li>○ non ha autonomi e diretti poteri "istruttori" o di indagine e si deve limitare a quanto l'esponente allega nella segnalazione-denuncia</li> <li>○ quindi, non ha l'ampio margine di manovra che è riconosciuto alla commissione di conciliazione, il che impone che l'atto di attivazione (l'esposto, appunto) sia il più possibile preciso e circostanziato, definendo in modo il più possibile preciso le condotte che vengono censurate.</li> </ul> </li> </ul>

---

*COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE*

---

Si attiva a seguito di un "esposto" dell'associato che denuncia ragioni di "dissidio" con altro associato	è volta a comporre un conflitto tra associati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'<b>esposto</b> non deve presentare specifica determinazione di una condotta</li> <li>• ha una funzione meramente ricompositiva interna, quindi non deve essere particolarmente specifico;</li> </ul>
Il contenuto minimo	deve unicamente manifestare la volontà dell'associato-esponente di sollecitare la composizione del dissidio; quindi, è <b>atto a forma libera</b> sia per quel che riguarda la forma, che per quel che concerne il contenuto	<p>contenuto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicazione delle parti e delle circostanze di fatto che hanno determinato il dissidio</li> <li>• (eventualmente) quali sarebbero le condotte richieste che tale dissidio potrebbero ricomporre</li> <li>• ogni altro elemento che metta la commissione in grado di definire un percorso conciliativo, volto all'eliminazione del lamentato dissidio</li> </ul>

	Se dagli <b>atti e dalla sollecitazione</b> dell'associato emergono estremi di rilevanza disciplinare la commissione è tenuta ad attivare il Collegio dei Probiviri competente per materia e territorio.	Si vedono, così delineati due possibili – autonomi – percorsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• procedura di conciliazione</li> <li>• procedimento disciplinare</li> </ul>
	Differenze tra attivazione della C. di C. ed il C.P.	l'esposto alla Commissione di Conciliazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non deve rivestire un grado di particole precisione ed analiticità, come, invece, richiesto nel caso dell'esposto con il quale si attiva il Collegio dei Probiviri</li> <li>• non è necessario contenga il richiamo alla violazione di precise disposizioni statutarie di natura regolamentare o latamente deontologica</li> <li>• deve individuare singoli comportamenti o condotte censurabili sotto il profilo dell'“opportunità” e delle regole, anche non scritte, di coesistenza associativa.</li> </ul>
Nel corso della procedura	Convoca esponente ed associato per tentare la conciliazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• se la conciliazione riesce: si redige verbale che consacri la conciliazione e gli eventuali “impegni” reciprocamente assunti dalle parti,</li> <li>• se la conciliazione non riesce, la circostanza è attestata in un verbale, ma non vi è alcun ulteriore sviluppo.</li> </ul>
	In ogni caso, se durante <b>svolgimento della procedura</b> emergono estremi di rilevanza disciplinare	la commissione è tenuta ad <b>attivare il Collegio dei Probiviri</b> competente per materia e territorio.

---

*COLLEGIO DEI PROBIVIRI*

---

Ambito di riferimento: l'associato esponente lamenta	Violazione: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dello statuto o del regolamento</li> <li>2. del codice di deontologia e di condotta professionale</li> <li>3. del regolamento per l'uso del marchio</li> </ol>		
--	--	--	--

	4. del regolamento per l'attività di formazione		
	In questo caso l'esponente può chiedere che il Collegio dei Probiviri verifichi la compatibilità deontologica della condotta.	Il Collegio dei Probiviri è chiamato, quindi, a verificare nel contraddittorio con l'associato se il comportamento da questi tenuto è rispettoso dei precetti imposti ad ogni associato a' sensi dell'art. 59 dello statuto.	L'esponente-denunciante <ul style="list-style-type: none"> <li>• non deve, né può, rivolgersi direttamente al collegio</li> <li>• deve veicolare la doglianza attraverso la sede provinciale</li> <li>• è, in ogni caso, la sede provinciale (segretario) che ha il potere-dovere di attivare il collegio</li> <li>• potere di attivazione che è vincolato e che non è discrezionale</li> </ul>
		L'ambito della <b>cognizione</b> coincide con la definizione del contenuto minimo dell'esposto, perché il Collegio <b>non ha un diretto potere di indagine</b> , ma si deve <b>limitare ai fatti come riferiti dall'esponente</b> (è l'esposto-denuncia che definisce il perimetro della cognizione attribuita al collegio).	Nello specifico <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'attivazione del Collegio dei Probiviri ha luogo attraverso un atto di parte <b>(denuncia-esposto)</b> indirizzato alla sede territorialmente competente</li> <li>- che, a sua volta (e per il tramite del segretario), attiva il Collegio per il tramite del segretario</li> <li>- l'atto di attivazione, quindi, deve essere il più possibile <b>preciso e circostanziato</b>, poiché al Collegio dei probiviri spetta solo <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la valutazione dei soli fatti riportati</li> <li>b. il Collegio non ha un autonomo e diretto potere di indagine</li> </ol> </li> </ul>

## **FAC SIMILE-TRACCIA DI DENUNCIA (ART.59)<sup>1</sup>**

va indirizzato a

**SEDE PROVINCIALE ANACI di .....**

### **ESPOSTO-DENUNCIA**

#### **EX ART. 59 Statuto e Regolamento ANACI**

**Il sottoscritto** (inserire dati anagrafici, indirizzo studio mail e pec) **associato ANACI n°**

#### **ESPONE**

**l'associato** (dati anagrafici, studio, mail e pec del denunciato) **associato ANACI n°**, **ad avviso del sottoscritto ha posto in essere una condotta deontologicamente rilevante che merita, quindi, di esser sottoposta all'attenzione del Collegio dei Probiviri.**

**Infatti, il** (indicare il denunciato) **ha posto in essere una condotta contraria agli obblighi deontologici che impegnano ed obbligano ogni associato.**

**In particolare il .....** (e qui va indicata e descritta con la massima precisione possibile la condotta che si ritiene censurabile ed in ragione della quale è richiesto l'intervento del Collegio dei Probiviri, vanno – più in particolare – precisate ed indicate tutte le circostanze del fatto con riferimento ad ogni singolo episodio denunciato e la data della condotta; quest'ultimo aspetto è essenziale al fine della preliminare valutazione di procedibilità dell'esposto. E' essenziale -perciò- che siano indicate con la massima precisione, luoghi, tempi e date. Bisogna evitare espressioni generiche di biasimo e dissenso, ovvero descrizioni sommarie o latamente valutative, considerando che il Collegio dei Probiviri non è un organo di indagine e gli è - per questo – preclusa ogni attività investigativa istruttoria, che involga il merito della condotta denunciata, non potendo, quindi, dar seguito ad autonomo approfondimento dei fatti, al fine di accertare l'eventuale fondatezza dell'esposto).

**Precisa che la denuncia dei fatti e della condotta sopra riferiti trova conferma nei seguenti elementi di riscontro probatorio,** o altra formula equivalente (l'esponente deve indicare – la questione rileva in ragione della preliminare valutazione di "fondatezza" dell'esposto – tutte le "prove" a sua conoscenza che confermino quanto denunciato. Per esempio: verbali di assemblea e bilanci, dichiarazioni/segnalazione di terzi – p.e., fornitori – o condomini; diffide inviate al collega per conto del condominio; provvedimenti giurisdizionali; ricorsi o denunce all' Autorità Giudiziaria ecc.). Occorre tener conto, infatti, che la valutazione di "fondatezza" (a' fini dell'apertura del procedimento) è esclusivamente riferita alla riconducibilità della condotta ascritta all'associato, alla violazione dei precetti contemplati dall'art. 59 co.1 dello statuto).

**A parere del sottoscritto questa condotta viola le seguenti disposizioni** (indicare – anche sommariamente - quale delle disposizioni presidiate dall'art. 59 co.1: Statuto, Regolamento di Attuazione, Codice Deontologico e di Condotta Professionale, Regolamento d'uso del Marchio Collettivo; Regolamento Attività di Formazione - si ritengono effettivamente violate).

**Quanto sopra premesso, il sottoscritto**

---

1 Le parti in neretto indicano lo schema, quelle in corsivo suggeriscono il contenuto da adattare a seconda della specifica situazione considerata nell'esposto-denuncia

## CHIEDE

che sui fatti riferiti sia sollecitata l'attivazione del Collegio Regionale dei Probiviri ANACI Veneto, a' sensi e per gli effetti dell'art. 59 dello statuto e del regolamento, perché sia verificata la compatibilità deontologica della condotta tenuta dall' iscritto ... (indicare nuovamente il nominativo del denunciato).

### Allega:

*indicare con numerazione progressiva i documenti e gli altri riscontri istruttori che vengono dimessi*

Data

Firma